

Codice DB1413

D.D. 6 dicembre 2011, n. 3168

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i.. Autorizzazione idraulica n. 140/11 relativa al progetto di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di risalita della stazione sciistica di San Domenico. Richiedente: San Domenico Ski S.r.l..**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società San Domenico Ski S.r.l., con sede legale in fraz. San Domenico a Varzo (VB) alla realizzazione delle seguenti opere: difesa spondale e di stabilizzazione alveo del rio Croso in corrispondenza della stazione di partenza dell'impianto di risalita "Ciamporino-Dosso", realizzazione di n. 2 ponti per l'attraversamento del rio Croso e n. 3 attraversamenti del rio Croso con impianto di risalita "Ciamporino- Dosso", il tutto secondo gli elaborati tecnici esaminati ed approvati dalla Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 1-2793 del 27.10.2011 e dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con Determinazione del Responsabile del Servizio Funzioni Associate n. 606/2011 del 28/10/2001 e subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
- I lavori in argomento, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole